

Polizza multirischi

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo



(DIP aggiuntivo TUA Bike)

Prodotto: TUA BIKE

Società: TUA ASSICURAZIONI

Documento redatto il 26/07/2023 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari:

TUA Assicurazioni S.p.A ha Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano (Italia); sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuaassicurazioni@pec.it

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:

Si informa che Allianz S.p.A. ha acquistato il controllo di TUA Assicurazioni S.p.A. e Tua Retail s.r.l.. Pertanto, tali società non fanno più parte del Gruppo Generali bensì appartengono al Gruppo Allianz.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 02816710236 R.E.A. di Milano 1716504. Capitale Sociale Euro 23.160.630,00 (i.v.). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00132 del 3/1/2008. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 018.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 158,1 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 141,3 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 94,4 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 42,5 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 181,1 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 176,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,92 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente.

Le prestazioni di polizza vengono garantite all'assicurato nell'ambito della vita privata esclusivamente in relazione alla proprietà e alla circolazione stradale della Bicicletta come mezzo di trasporto (anche per il tragitto casa-lavoro) o per attività sportiva, che non abbia carattere professionale.

La bicicletta utilizzata deve avere due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sulla bicicletta; sono inoltre incluse le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando la bicicletta raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Assistenza

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Tutela in caso di infortuni

Per le garanzie Morte e Invalidità Permanente puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 25.000,00€ - 50.000,00€.

La garanzia Rimborso Spese di Cura è prestata con somma assicurata di 2.000,00€.

La garanzia opera per infortuni subiti anche se derivanti da:

- colpa grave dello stesso;
- aggressioni, atti di terrorismo, scioperi, sommosse o tumulti popolari.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- l'asfissia non dipendente da malattia;
- l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- gli infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza;
- le affezioni, obiettivamente accertabili, conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie.

Morte	Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, TUA corrisponde la somma indicata in polizza ai beneficiari o agli eredi legittimi o testamentari.
Invalidità Permanente	Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo, sulla base della somma assicurata indicata in polizza, secondo i seguenti criteri: a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata; b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato ed in riferimento alla menomazione subita.
Rimborso spese di cura	In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio, TUA rimborserà le spese sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> • onorari del chirurgo, dell'anestesista e dell'équipe operatoria, uso della sala operatoria e materiali di intervento, rette di degenza in istituto di cura, accertamenti diagnostici; • trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (escluse le idroponiche e i massaggi non rieducativi) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell'infortunio.

Responsabilità Civile Ciclista

La garanzia è prestata con somma assicurata di 500.000,00€.

Una garanzia utile a tenere indenne l'assicurato civilmente responsabile per danni cagionati involontariamente a terzi, **ad eccezione delle esclusioni** indicate nella sezione "Ci sono limiti di copertura", di seguito nel presente documento informativo.

Tutela Legale Ciclista

La garanzia è prestata con somma assicurata di 5.000,00€.

Questa garanzia tiene indenne l'assicurato identificato in polizza relativamente alle spese legali che dovesse sostenere per:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- Vertenze contrattuali per l'acquisto di biciclette, attrezzatura e servizi connessi all'uso della bicicletta, sempreché il valore in lite sia superiore a 200 euro, ad eccezione di acquisti tra privati.

Danni accidentali alla bici



Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Furto Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

 Che cosa NON è assicurato?	
Definizione di bicicletta	Non rientrano nella definizione di bicicletta: i risciò, tandem, monopattini, e le biciclette utilizzate a scopo professionale (ad es. quelle dei venditori ambulanti o per le consegne a domicilio di pasti) o che siano merce per la vendita. Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A. o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all'obbligo di assicurazione di cui agli Artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni.
 Ci sono limiti di copertura?	
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori limitazioni. L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente, e la prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico.	
ASSISTENZA Le prestazioni vengono fornite:	
<ul style="list-style-type: none"> • Invio di un medico o di un'autoambulanza dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì e 24 ore su 24 sabato, domenica e festivi; • Invio di un fisioterapista, fino ad un massimo di 500€ per sinistro; • Rientro sanitario o rimpatrio salma, opera se il sinistro si sia verificato oltre 50km dal comune di domicilio; • Viaggio di un familiare, in caso di ricovero oltre 7 giorni e se il sinistro si sia verificato oltre 50km dal comune di domicilio. Per le spese di albergo è previsto un massimo di 400€; • Le spese di trasporto bicicletta si intendono a carico di TUA sino ad un massimo (tra andata e ritorno) di 200km se il fermo è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; sino ad un massimo di 40km se il fermo è avvenuto in Francia, Svizzera o Slovenia. Sono esclusi i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione. • Rientro dell'assicurato o proseguimento del viaggio, fino ad un massimo di 50€ per sinistro. Sono esclusi dalla prestazione i casi di immobilizzo della bicicletta non dovuti a Guasto e/o Incidente, le operazioni di ordinaria manutenzione, le eventuali cauzioni richieste dalla società di noleggio. 	
TUTELA IN CASO DI INFORTUNI L'assicurazione non è operante per:	
<ul style="list-style-type: none"> • le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche, nonché da campi elettromagnetici; • gli infortuni derivanti da inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici; • le conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche e/o chimiche a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere. 	
Invalità permanente da infortunio	La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia del 5% assorbibile.
Rimborso spese di cura	La garanzia è presta con franchigia fissa di 100€ per sinistro. In riferimento ai trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali, è previsto il limite del 20% della somma assicurata per tale garanzia; da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera.
RESPONSABILITA' CIVILE CICLISTA La presente garanzia opera, per ogni sinistro per danni a cose ed animali, con applicazione di una franchigia di 300 euro, salvo diversa franchigia indicata in polizza. Per i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, il massimale indicato in polizza si intende ridotto a 100.000€. Per i danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività, il massimale si intende ridotto a 50.000€ L'assicurazione non comprende i danni:	
<ul style="list-style-type: none"> • per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni; • derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato; • da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive; • da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; • da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti, da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; • di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto; • da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; • da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale; 	

<ul style="list-style-type: none"> • non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti. <p>Fermi i massimali assicurati per singola garanzia, TUA non risarcirà somma superiore al massimale più elevato riportato sul simplo di polizza alla sezione Responsabilità Civile.</p> <p>Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione i componenti del nucleo familiare.</p>
<p>TUTELA LEGALE CICLISTA</p> <p>Le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; • a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; • a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; • alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza; • ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.
<p>DANNI ACCIDENTALI</p> <p>L'indennizzo indicato in polizza, che si intende per sinistro ed anno assicurativo, è differenziato a seconda che il valore di acquisto della bicicletta sia stato pari/superiore a 2.000 euro, oppure inferiore a 2.000 euro.</p> <p>TUA non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore della bicicletta; • dal mancato godimento od uso della bicicletta sottratti o danneggiati o di altri eventuali pregiudizi/perdite finanziarie; • da furto della bicicletta lasciata all'aperto e/o incustodita, nonché tutti i danni da furto; • da smarrimento o dimenticanza della bicicletta, anche se causati da forza maggiore; • causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e maremoti; • verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
<p>FURTO</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; • di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno; • causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi; • i danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione e chiusura o gli stessi, in assenza di persone, non siano operanti; • commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture; • i danni causati al contenuto dei locali ove è riposta la Bicicletta, per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione. <p>Le garanzie sono prestate alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei Locali ove è situata la Bicicletta, anche se tale apertura è posta sul tetto, sia difesa da mezzi di protezione e chiusura standard.</p> <p>Le garanzie della presente sezione operano con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di 100 euro, salvo diverso scoperto indicato in polizza.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Devi rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.

Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa.

La denuncia del sinistro deve essere inviata per iscritto a TUA entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Assistenza diretta/in convenzione: non presente

Gestione da parte di altre imprese:

Tutela Legale

La gestione dei sinistri è affidata alla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, di seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici

DALL'ITALIA:
al numero verde
800 833 800

DALL'ESTERO:
al numero
+39 02 2412 8693

Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica:

sinistri@das.it

utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

Per ricevere informazioni e consulenza circa la copertura Protezione legale è attivo il numero verde **800 533 533** per le chiamate dall'Italia, e il numero **+39 045 839 27 23** per le chiamate dall'estero.

Per le prestazioni di tutela legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare a D.A.S. o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a D.A.S. notizia di ogni atto a lui notificato.

Assistenza

Per i sinistri Assistenza potrai telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti contatti telefonici:

- numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia): 800.833.800 oppure
- numero di Milano (valido anche per chiamate dall'estero): (+39) 0224128693

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale o semestrale, secondo quanto pattuito e indicato in polizza. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile del 3%; Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Rimborso	Non sono previste modalità di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?


Durata	La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.




Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che anche le garanzie opzionali, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto dovrai inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Via Benigno Crespi, 19, 20159 Milano, con la quale richiedi l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri. A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.
--------------------	---

 A chi è rivolto questo prodotto?
TUA Bike è la soluzione che ti protegge durante l'utilizzo della bicicletta sia per il tragitto casa-lavoro che per attività sportiva non professionistica.

 Quali costi devo sostenere?
Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media al 25,17% dell'importo pagato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it Fax: 02/2773470; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per le garanzie delle sezioni "Tutela in caso di infortuni" e "Furto", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti; in tal caso per la sezione "Tutela in caso di infortuni" il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'assicurato. Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.